

ALLEGATO E ALLA DELIBERA N. 30/05/CONS

Disposizioni generali in materia di Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione

La fornitura della prestazione di CPS è stata disciplinata per la prima volta con la delibera n. 3/CIR/99; tale provvedimento è stato seguito dalle delibere nn. 4/00/CIR, 8/01/CIR, 18/01/CIR e 4/03/CIR che, tra l'altro, hanno integrato le disposizioni della delibera 3/CIR/99 e chiarito il loro ambito di applicazione.

Di seguito, anche al fine di agevolare la lettura integrata delle norme vigenti, si riporta un riepilogo delle disposizioni succitate sotto forma di schema di articolato. Si fa presente che sono state tralasciate le norme transitorie che hanno esaurito i loro effetti e le disposizioni riguardanti la fissazione dei valori relativi alle condizioni economiche di fornitura della prestazione, oggetto dei provvedimenti relativi all'approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce un quadro armonizzato delle regole vigenti per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection - di seguito solo CPS).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente provvedimento si intende per:

a. "*operatore di accesso*": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispone di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e che rilega direttamente l'utente alla rete di comunicazione;

b. "*operatore preselezionato*": il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico scelto su base permanente dal cliente per la CPS;

c. "*capacità di evasione giornaliera*": numero minimo di ordinativi di CPS che l'operatore d'accesso è in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;

c1. "*capacità di evasione mensile*": Capacità di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;

c2. "*capacità richiesta*": numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;

c3. "*capacità assegnata mensile*": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato può inviare nel corso di un mese;

c4. "*capacità assegnata giornaliera*": Capacità assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;

- d. "*area Territoriale*": raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale è riportata nell'allegato A della delibera n. 8/CIR/01;
- e. "*tempo di attivazione*": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
- e1. "*tempo di ripristino*": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte dell'operatore d'accesso.
- f. "*ordinativo*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS relativa ad un singolo impianto d'utente;
- f1. "*ordinativo inviato*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;
- f2. "*ordinativo in lista d'attesa*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla Capacità assegnata giornaliera;
- f3. "*ordinativo attivato*": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore d'accesso ha evaso;
- f4. "*ordinativo standard*": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;
- f5. "*ordinativo non standard*": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall'operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;
- f6. "*ordinativo complesso*": "ordinativo non standard" con particolari criticità di lavorazione da parte dell'operatore d'accesso;
- g. "*disattivazione della prestazione di CPS*": la disattivazione, a seguito di un recesso volontario da parte del cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalità di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Art. 3 **(Caratteristiche del servizio)**

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa offrono ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere tramite la modalità di preselezione ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. La Carrier Selection in modalità Equal Access è realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (Carrier Preselection).

3. La CPS è realizzata attraverso la caratterizzazione del profilo d'utente.
4. La prestazione di CPS permette la scelta, da parte dell'utente, di un solo operatore preselezionato per uno dei seguenti profili di servizio:
 - profilo a): include le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili
 - profilo b): include le chiamate interne al distretto, le chiamate verso altri distretti, le chiamate internazionali e le chiamate verso le reti mobili.
5. L'Autorità si riserva, anche su istanza di parte, l'introduzione di ulteriori profili di servizio.
6. La prestazione di CPS prevede la possibilità per l'utente di non utilizzare, su base chiamata (call-by-call override), la preselezione anteposando alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione, il codice di Carrier Selection dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalità Easy Access).

Art. 4.

(Specifica tecnica e limitazioni del servizio)

1. La rete di accesso instrada le chiamate in modalità diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. L'instradamento è effettuato anche in modalità indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.
2. Tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione sono instradate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato e sono trattate, ai fini dell'interconnessione, in conformità alla Specifica Tecnica n. 763-15 del Ministero delle Comunicazioni e dalle successive modificazioni.
3. La prestazione di CPS è applicata in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 9/03/CIR.
4. La prestazione di CPS non è disponibile per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
5. L'Identità della Linea Chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della prestazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di CPS.
6. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, dei cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa, con almeno centoventi giorni di anticipo gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori garantiscono la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.

TITOLO II

Rapporti tra operatori

Art. 5.

(Accordi bilaterali)

1. La fornitura della prestazione di CPS al cliente richiedente, per le caratteristiche tecniche e per il necessario coinvolgimento dell'operatore di accesso già nella fase di attivazione, è subordinata alla stipula di accordi bilaterali tra l'operatore di accesso e gli operatori preselezionati.

2. Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la prestazione di CPS e regolano, in particolare, i seguenti aspetti, conformemente alle norme sulla tutela dei dati personali ed alle disposizioni contenute nelle carte dei servizi:

- a) limiti di applicabilità della prestazione;
- b) modalità di comunicazione delle richieste;
- c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;
- d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
- e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;
- f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
- g) trasferimento dei dati personali del cliente;
- h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la portabilità del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;
- i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.

Evasione degli ordinativi

1. La capacità di evasione degli ordinativi è posta a disposizione di tutti gli operatori richiedenti a condizioni eque, trasparenti, e non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La capacità di evasione giornaliera minima è fissata in 20.000 ordinativi.
3. La capacità di evasione giornaliera è ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna Area Territoriale.
4. L'operatore preselezionato comunica all'operatore d'accesso, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacità richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
5. L'operatore di accesso segnala con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
6. La capacità richiesta dall'operatore preselezionato per ogni Area Territoriale non deve superare il valore di capacità di evasione mensile definita dall'operatore d'accesso nella stessa Area Territoriale. Il 40% della capacità di evasione mensile è assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati. Il 60% della capacità di evasione mensile è assegnata proporzionalmente alla capacità richiesta dai singoli operatori preselezionati.
7. La capacità giornaliera assegnata a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, è resa disponibile dall'operatore di accesso agli altri operatori preselezionati attraverso la lista d'attesa. Ciascun operatore può trasmettere ordinativi in lista d'attesa entro un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica dell'operatore di accesso al netto degli ordinativi assegnati all'operatore medesimo.

8. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. L'operatore d'accesso utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacità richiesta dall'operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore è utilizzato per ridurre, nel primo mese utile la capacità di cui al comma 6 del presente articolo. La capacità produttiva residua è suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

9. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati si effettua su supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.

10. L'operatore di accesso rende disponibili agli operatori preselezionati le modalità per il controllo formale degli ordinativi inviati.

TITOLO III

Attivazione e disattivazione della CPS

Art. 7.

(Modalità per l'attivazione della prestazione di CPS.)

1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per la linea o le linee d'utente è il solo soggetto legittimato a chiedere l'attivazione della prestazione di CPS.

2. L'utente che intende attivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria decisione all'operatore preselezionato che la rappresenta all'operatore di accesso, anche avvalendosi di supporto informatico, o, in alternativa, direttamente all'operatore di accesso, che ne dà tempestiva informativa all'operatore preselezionato.

3. Nel caso in cui un utente decida di cambiare l'operatore preselezionato, si osservano le stesse modalità e tempi stabiliti per la procedura di disattivazione di cui all'art. 11 del presente provvedimento

Art. 8.

(Modalità per la disattivazione della prestazione di CPS.)

1. Il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso è il solo soggetto legittimato a chiedere la disattivazione della prestazione di CPS.

2. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volontà inequivocabile all'operatore preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso.

3. La comunicazione, di cui al precedente comma 2, contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
- b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;

- c) indicazione dell'operatore preselezionato e data di sottoscrizione della prestazione di CPS;
- d) data richiesta per la disattivazione.

Art. 9.

Procedure per l'attivazione della CPS

1. L'operatore preselezionato trasmette all'operatore d'accesso l'ordine di lavorazione, in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene, almeno, i seguenti dati:

- a) nome e cognome del titolare dell'abbonamento;
- b) numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;
- c) nome dell'operatore preselezionato;
- d) data della sottoscrizione del contratto di CPS da parte del cliente.

2. Le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi e all'attivazione del servizio, hanno come riferimento temporale certo la data di sottoscrizione del contratto tra l'utente e l'operatore preselezionato.

3. L'operatore preselezionato, in qualità di responsabile del rapporto contrattuale con il cliente, conserva l'originale dell'ordine di lavorazione trasmesso unitamente alla copia del contratto sottoscritto.

Art. 10.

(Tempi di attivazione)

1. L'operatore d'accesso, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi e la loro completezza, attiva la prestazione all'utente nei tempi e secondo le modalità stabilite di seguito:

a) Tempi di attivazione

1. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente è di sette giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di dieci giorni lavorativi nel caso "ordinativi non standard". Il termine decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di lavorazione da parte dell'operatore di accesso o della comunicazione dell'utente.

2. In caso di "ordinativo complesso", l'operatore d'accesso comunica all'operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che è al massimo di 20 giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".

b) Tempi di riparazione dei guasti

1. Il tempo di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato è di otto ore lavorative dalla segnalazione del guasto.

Art. 11.

(Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS.)

1. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative da definire tra gli operatori, la richiesta di recesso formulata dal cliente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art. 8, comma 3.
2. Qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione, di cui ai precedenti art. 6, art. 9 comma 2 ed art. 10, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 4.
3. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 contiene almeno le seguenti informazioni :
 - a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 - b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
 - c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
 - d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
 - e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.
5. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di *Easy Access* ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.

Art. 12.

(Contestazioni)

1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione della CPS l'operatore d'accesso :
 - a. ha facoltà di chiedere all'operatore preselezionato fornire prova della sottoscrizione del contratto del cliente al servizio telefonico tramite CPS. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.
 - b. ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'operatore preselezionato - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia della contratti sottoscritti dai clienti.
2. In caso di contestazione nel processo di disattivazione, qualora la richiesta venga inoltrata all'operatore di accesso, l'operatore preselezionato,
 - a. ha facoltà di richiedere all'operatore d'accesso copia della richiesta di disattivazione sottoscritta dal cliente. Tale richiesta non è vincolante ai fini della disattivazione della prestazione

- b. ove rilevi gravi e motivate incongruenze, può richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.

Art. 13.

(Prestazioni non richieste)

1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

Art. 14.

(Obblighi dell'operatore d'accesso)

1. L'operatore d'accesso:

- a) tratta con la massima riservatezza ed ai soli fini della prestazione richiesta i dati relativi agli utenti che chiedono l'attivazione o disattivazione della prestazione di CPS.
- b) non discrimina i clienti con CPS in termini di qualità del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.
- c) non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione.
- d) svolge le attività sulla propria rete, per l'attivazione o la disattivazione della CPS sulla linea o sulle linee telefoniche;
- e) accerta, limitatamente al traffico di propria competenza, il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente;
- f) informa l'operatore preselezionato della data dell'effettiva attivazione o disattivazione della CPS;
- g) in caso di richieste di attivazione o disattivazione della CPS non andate a buon fine, informa, contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute, l'operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione, dandone altresì comunicazione all'Autorità;
- h) in caso di variazione su richiesta del cliente dell'operatore di CPS, comunica all'operatore precedentemente preselezionato tale variazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità competente.

Art. 15.

(Obblighi dell'operatore preselezionato)

1. L'operatore preselezionato:

- a) chiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di CPS.

- b) espleta le attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione.
- c) stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso.
- d) fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione.
- e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione.
- f) gestisce eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale.
- g) comunica all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso. In tali casi l'operatore di accesso è operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione.
- h) informa i propri clienti dei prezzi applicati a tutte le numerazioni accessibili attraverso la prestazione di CPS.
- i) informa i propri clienti, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della delibera n. 78/02/CONS.

Art. 16.

(Configurazione delle centrali dell'operatore di accesso)

1. Qualora sia già operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in carrier selection (modalità easy access), la configurazione delle centrali dell'operatore d'accesso per la prestazione di CPS deve avvenire entro 15 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.
2. Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di Carrier selection, la configurazione delle centrali di L'operatore d'accesso interessate al fine della prestazione di CPS deve avvenire entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

Art. 17.

(Tempi di riparazione dei guasti)

1. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità, nei tempi previsti all'art. 10; pertanto, nel caso di CPS la responsabilità dell'operatore di accesso è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.
2. I tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente.

TITOLO IV

Sospensione o estinzione CPS o rigetto di richieste della CPS

Art. 18.

(Sospensione della CPS)

1. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non è tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.

Art. 19.

(Cessazione della CPS)

1. Le seguenti cause determinano la cessazione della prestazione di CPS:

- a) Il recesso da parte del cliente dal contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso;
- b) il subentro al contratto di abbonamento telefonico dell'operatore di accesso di un altro utente, formulata in conformità alle disposizioni della carta dei servizi, salvo espressa dichiarazione del subentrante.

2. Al ricorrere dell'ipotesi di cui alla lettera a) l'operatore di accesso informa l'operatore preselezionato con un anticipo di sette giorni rispetto alla data della disattivazione; nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'operatore di accesso informa tempestivamente l'operatore preselezionato.

Art. 20.

(Rigetto degli ordinativi di CPS)

1. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione pervenute alla stessa data e per una medesima linea d'utente da operatori diversi. Nel caso, invece, di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta sottoscritta in data più recente, in applicazione di quanto disposto all'art. 9 comma 2 del presente provvedimento.

2. In caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite dall'operatore di accesso non risultino giustificate, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale per il ritardo nella trattazione dell'ordinativo a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo, per ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.

3. Le causali di rigetto dell'ordinativo sono limitate a quelle contenute nell'elenco reso disponibile dall'operatore di accesso nell'ambito degli accordi di interconnessione. Le comunicazioni agli operatori preselezionati identificano univocamente ciascuna causale.

4. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche esista una precedente richiesta del cliente, in fase di espletamento di cessazione della linea, di subentro o di trasloco con cambio numero.

5. Le richieste di CPS da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorità.

6. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.

TITOLO V

Contabilità dei costi

Art. 21.

(Principi di ripartizione dei costi)

1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di accesso e operatore preselezionato si identificano i seguenti aggregati di costo:

- a) costo di adeguamento del sistema: i soli costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera che l'operatore d'accesso deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di Carrier Preselection;
- b) costo per operatore: i soli costi incrementali, rispetto a quelli eventualmente già sostenuti per l'attivazione della Carrier Selection in modalità "easy access", che l'operatore di accesso deve sostenere una tantum per erogare il servizio ad un singolo operatore preselezionato;
- c) costo per singola linea preselezionata: i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

2. L'operatore di accesso recupera i costi di adeguamento del sistema di cui al comma 1, lett. a) come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalità preselezionata. Il calcolo della quota aggiuntiva tiene conto di un idoneo tempo di recupero tale da non disincentivare lo sviluppo commerciale della prestazione di preselezione, fissato dall'Autorità nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

3. L'operatore di accesso addebita all'operatore preselezionato i costi per l'attivazione della prestazione di cui al comma 1, lett. b).

4. In nessun caso l'operatore di accesso addebita in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera c) all'utente.

5. L'operatore di accesso, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, pubblica nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione. In relazione alla prestazione di preselezione l'offerta di riferimento contiene le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure si basano su una soluzione efficiente.

Art. 22.

(Criteri di separazione contabile e condizioni per assicurare la parità di trattamento)

1. L'operatore di accesso fornisce evidenza contabile dei costi di cui all'art. 21, disaggregati per singola attività e componente funzionale, secondo i criteri del presente articolo e le disposizioni di cui all'art. 1 della delibera n. 152/02/CONS.
2. I costi incrementali relativi all'adeguamento del sistema sono opportunamente separati dai costi d'interconnessione ed isolati in un progetto interno, da capitalizzarsi in maniera disgiunta. L'ammortamento di tale progetto alimenta il conto economico di pari passo con il recupero dei costi sostenuti dall'operatore d'accesso sulla base delle modalità di cui all'articolo 21, comma 2. Solo dopo l'avvenuto recupero del 100% dei costi capitalizzati sul progetto, i nuovi costi di rimpiazzo concorrono, come costi di struttura, alla formazione delle tariffe di interconnessione.
3. Il costo per operatore riflette l'impiego efficiente dei fattori della produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.
4. Il costo per linea riflette un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.
5. In merito alla fornitura della prestazione di CPS, l'operatore di accesso realizza le misure atte per assicurare la parità di trattamento di cui all'art. 2 della delibera n. 152/02/CONS.